

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

NOTA del TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

**sul Testo Unificato presentato dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica
inerente il Disegno di Legge S. 1209 (Puglisi)
in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie**

(12 febbraio 2015)

Il Tavolo Nazionale Affido, organismo di raccordo tra le associazioni nazionali e le reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, già intervenuto nel giugno 2012 sul tema della tutela della continuità degli affetti dei minorenni affidati¹, presenta di seguito le proprie considerazioni inerenti il DDL S. 1209 (Puglisi) così come declinato nel testo unificato - che si allega in appendice - presentato in data 11 novembre 2014 dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

Diritto alla continuità degli affetti

Si esprime innanzitutto positivo apprezzamento per il condivisibile intento di garantire al minore affidato la continuità delle relazioni significative sviluppatesi durante l'affidamento. Tutela che, nei limiti del superiore interesse del minore, viene opportunamente declinata sia rispetto al prosieguo dei rapporti con gli affidatari, nel caso in cui il minore rientri nella famiglia di origine o venga adottato da altra famiglia (art. 4, comma 5-ter), sia in merito alla possibilità che gli stessi affidatari, ricorrendone le condizioni, ne divengano adottanti (art. 4, comma 5-bis).

Prolungato periodo di affidamento

Pienamente condivisa la specifica che restringe l'applicazione delle nuove norme ai soli casi di "prolungato periodo di affidamento", volendo così meglio esplicitare il significato attribuito dal legislatore alla "significatività dei legami socio-affettivi". Ulteriore positiva accentuazione in tal senso è data dal comma 5-bis laddove si precisa che il rapporto tra il minore e la famiglia affidataria deve essere "stabile e duraturo".

Passaggio da affidatari ad adottivi

Il passaggio dall'essere famiglia affidataria di un minore al divenirne famiglia adottiva, tema assai rilevante e complesso, si ritiene adeguatamente circoscritto ai soli casi in cui gli affidatari siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 184/83 (l'essere coniugati e il dimostrare la stabilità del rapporto di coppia, il possedere una certa differenza di età con il minore) il che evita improprie derive verso l'adozione di minorenni da parte di persone *single* o anziane. Unica eccezione quella introdotta nell'art. 44, comma 1, let. a, che apre anche ad affidatari *single* ed anziani la possibilità di adottare i minorenni loro affidati se trattasi di orfani di entrambi i genitori e se durante il prolungato affido si sia sviluppato un legame significativo. Su

¹ Il documento "La tutela della continuità degli affetti dei minorenni affidati" è reperibile sul sito www.tavolonazionaleaffido.it, nella sezione dedicata ai documenti del Tavolo Nazionale Affido.

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

questo aspetto potrebbero addensarsi talune perplessità anche se trattasi di una casistica assai limitata.

Presupposto della dichiarazione di adottabilità

Unica preoccupazione suscitata dal DDL Puglisi riguarda il rischio di una errata interpretazione della prima parte del comma 5-bis, laddove, la frase "*Qualora, a seguito di prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ...*" potrebbe essere interpretata come rapporto di causa-effetto tra la lunga durata dell'affidamento e la dichiarazione di adottabilità. Come se fosse il prolungato affidamento a configurare la fattispecie dello stato di adottabilità. A tal proposito sarebbe preferibile sostituire la dicitura "a seguito", con il meno travisabile "durante". Si intende infatti evitare lo svilupparsi di pericolose derive interpretative che rischierebbero di alterare la natura dell'affidamento, trasformandolo da un intervento orientato al rientro del minore nella sua famiglia ad un intervento che ne causerebbe di per se stesso il definitivo allontanamento.

Ascolto del minorenne e degli affidatari

Positive infine le integrazioni di cui all'art. 4 comma 5-*quater* e all'art. 5 comma 1, richiamanti l'obbligo del giudice di ascoltare rispettivamente il minorenne ultradodicesimo (o anche più piccolo, in misura della capacità di discernimento) e gli affidatari. Assai utile in quest'ultimo caso la pena di nullità dei procedimenti in cui si fosse omissa di convocare gli affidatari.

Le organizzazioni del Tavolo Nazionale Affidato

Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini), **ANFAA** (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), **Ass. COMETA**, **Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII**, **Ass. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA**, **CAM** (Centro Ausiliario per i problemi minorili – Milano), **BATYA** (Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione), **CNCA** (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), **COORDINAMENTO AFFIDO ROMA** (Coordinamento degli Organismi del Privato Sociale iscritti all'albo per l'affido del Comune di Roma), **COREMI – FVG** (Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia), **PROGETTO FAMIGLIA** (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia), **UBI MINOR** (Coordinamento per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi – Toscana).

Associaz./Reti Osservatrici: **ANFN** (Associazione Nazionale Famiglie Numerose), **Coordinamento CARE**.

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

- APPENDICE 1 -

Testo Unificato presentato dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica inerente il Disegno di Legge S. 1209 (Puglisi) in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(testo riportato nella Relazione 1209-A della Commissione Giustizia dell'11.11.2014, relatrice *Filippin*,
scaricabile al link: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00813198.pdf>).

(Legenda: in grassetto le modifiche rispetto alla versione iniziale del Ddl iniziale del 18.12.2013)

Art. 1

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile **ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II** e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, **il tribunale per i minorenni**, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-*ter*. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia **dichiarato adottabile o sia adottato da** altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5-*quater*. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, **ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento**».

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, **l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:**

«L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore».

Art. 3.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, **dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis*».

Art. 4.

1. All'articolo 44, comma 1, lettera *a*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole:

«stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

- APPENDICE 2 -

Articolato della Legge 184/83 corredato delle modifiche proposte
dal Testo Unificato presentato l'11.11.2014 dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica
inerente il Disegno di Legge S. 1209 (Puglisi)
in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

(Legenda: in grassetto le modifiche rispetto al testo vigente)

Art.4

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
5-bis. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi del Capo II del Titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il Tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dichiarato adottabile o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, ascoltato il minore se ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

Art.5

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. **L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore.**

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

Capo IV - Della dichiarazione di adozione

Art. 25

1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

1.bis. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato affidamento ai sensi dell'art.4, comma 5.bis.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile .

TITOLO IV - Dell'adozione in casi particolari

Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

Art. 44

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
 - a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, **anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento**, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
 - b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
 - c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
 - d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.